



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11093 del 2019, proposto da Simone D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non idoneità codice ID 733630 propedeutico al provvedimento di esclusione determinato il 29.7.2019 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici riportante la seguente motivazione deficit della forza muscolare, in riferita mano dominante (handgrip mano destra, media delle tre misurazioni Kg 31,5), ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A, del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015; del

Decreto del Capo della Polizia 11 marzo 2016, n. 557/ST/283.602/565, di Adozione della direttiva, ex art. 5 del DPR 17 dicembre 2015, n. 207, concernente le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento: al Bando del summenzionato Concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato in G.U., 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami, il 26 maggio 2017; al Regolamento relativo alle Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato, anch'esso, in G.U., 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami, il 26 maggio 2017; al Decreto del Ministero dell'Interno 30.6.2003, n.182 e s.m.i., di adozione del Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; al D.P.R. 17 dicembre 2015, n.207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

di ogni ulteriore atto amministrativo generale o regolamentare eventualmente applicato dalla Resistente Amministrazione;

della graduatoria di merito definitiva, stabilita con decreto n.333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 relativo all'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, con i relativi allegati 1 e 2;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, in considerazione della ripetizione con esito positivo del test di handgrip effettuato in data 3 febbraio 2020 in esecuzione dell'ordinanza n.8270/2019 da parte della stessa amministrazione, nelle more della decisione nel merito l'istanza cautelare può essere accolta al fine di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove attitudinali da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente

provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 20 ottobre 2020.

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva parte ricorrente alle prove attitudinali;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

COMPENSA le spese della presente fase cautelare.

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 20 ottobre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.